



COMUNE DI LAVARONE

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 29.03.2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lavarone dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.). Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, e per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.Lgs. n. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente del Comune nei limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993;
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, si possono prevedere, nei limiti stabiliti dalla legge, aliquote differenziate tra diverse categorie di immobili.
3. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006).

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori del presente comma.
2. I valori di cui al comma precedente verranno determinati tenendo in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

TITOLO II - AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 446/97, alle abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli aventi la maggiore età) è applicata un'aliquota agevolata nella misura stabilita ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza, vi dimora abitualmente e costituisce nucleo familiare a se stante. La dimostrazione dell'unità immobiliare, della concessione dell'uso gratuito e del grado di parentela dovrà essere attuata, a pena di inammissibilità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà efficace a decorrere dall'anno di presentazione della stessa.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 5 - Denunce

1. La dichiarazione IMUP deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'imposta è effettuato autonomamente da ogni soggetto passivo secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24).
2. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore ad Euro 12,00.

Art. 7 - Differimento dei termini

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:

1. i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.
2. La Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata in scadenza nel caso di calamità naturali legittimamente riconosciute.

Art. 8 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 9 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 10.
3. L'importo chiesto a rimborso deve essere non inferiore ad Euro 12,00 annui.
4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente; l'importo riversato sarà quello materialmente incassato da questo Comune, senza applicazione di interessi.

Art. 10 - Calcolo degli interessi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della L. 296/06, la misura annua degli interessi sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 11 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992, con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta municipale propria.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	2
Art. 2 – Aliquote e detrazioni di imposta	“	2
Art. 3 – Aree fabbricabili	“	2
TITOLO II –AGEVOLAZIONI	“	3
Art. 4 – Agevolazioni	“	3
TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	“	3
Art. 5 – Denunce	“	3
Art. 6 – Modalità di versamento	“	3
Art. 7 – Differimento dei termini	“	4
Art. 8 – Accertamenti	“	4
Art. 9 – Rimborsi	“	4
Art. 10 – Calcolo degli interessi	“	5
Art. 11 – Funzionario responsabile	“	5
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	“	5
Art. 12 – Norme di rinvio	“	5
Art. 13 – Entrata in vigore	“	5